ARCHEOCLUB D'ITALIA
SEDE DI SAN SEVERO

14° CONVEGNO NAZIONALE

sulla

Preistoria - Protostoria - Storia della Daunia

27 - 28 novembre 1993

ATTI

a cura di
Giuseppe Clemente

con gli auspici della Società di Storia Patria per la Puglia

SAN SEVERO 1996

MARIA C. NARDELLA

Una fonte per la storia della Capitanata, in età moderna: le "obliganze *penes acta*" dell'archivio della Dogana delle pecore di Puglia

Archivio di Stato di Foggia

Come si rileva dal titolo della mia comunicazione tenterò di dar conto, seppur brevemente, di quelle "obliganze *penes acta*" stipulate presso tutte le corti di giustizia del Mezzogiorno per la costituzione di contratti privati in forma pubblica[1].

Tale scelta non è dettata da un interesse meramente teorico per una simile fonte. L'occasione mi è stata, infatti, fornita dal "rinvenimento" di un discreto numero di "libri di obliganze" conservato nel fondo *Dogana delle pecore di Puglia* dell'Archivio di Stato di Foggia[2]. Se ritengo opportuno soffermarmi su di essi è proprio per il disinteresse con il quale appare trattato tale materiale documentario negli inventari redatti a corredo del fondo archivistico predetto a partire dagli anni Venti del secolo scorso[3]. Pur nella consapevolezza del valore di tali mezzi di corredo mi è parso non privo di significato che in essi non si dedichi più che un generico e indifferenziato "Volumi di affitto di erbaggi, deduzione, obliganze, affitti di terre a coltura" per indicare tali fonti. È vero che, di solito, i volumi sono

1 De Sariis A., *Codice delle leggi del Regno di Napoli*, Napoli 1792 - 1797, vol. III, pp. 329 e ss., tit. XXII, *Dell'Officio del Giustiziere, e delle incumbenze di tutto il Tribunale, o sia delle Regie Udienze*, e Pescione R., *Corti di giustizia nell'Italia meridionale*, Napoli 1924, p. 109.

2 Cfr. Archivio di Stato di Foggia, *Dogana delle pecore di Puglia* (d'ora in poi *Dogana*), s. I, bb. 789 - 861 e s. V, regg. 3858-3859 e 3866-3867.

3 Cfr. di Cicco P., *L'Archivio di Stato di Foggia e la Sezione di Archivio di Stato di Lucera. Scheda di un bene culturale. 1820-1982*, Foggia 1982, pp. 18-19 e Tritto M. R., *Da archivio corrente ad archivio storico*, in Archivio di Stato di Foggia, *Cinque secoli, un archivio. Mostra documentaria*, Foggia 1984, pp. 60-61 e 63.

contrassegnati da un numero di corda e che per ognuno si riporta, di norma, sull'inventario l'anno di compilazione, ma tali indicazioni - spesso imprecise - paiono perdersi tra quelle degli atti che li precedono e li seguono, nonostante la grafia posata, usata dal redattore dell'inventario.

La sorte toccata ai volumi di "obliganze" conservati nel fondo *Dogana* deve, del resto, ritenersi privilegiata. Per quanto questo tipo di fonte non risulti molto dissimile quanto a contenuto, da quella inclusa nei protocolli notarili coevi, i volumi delle "obliganze" sono andati, di consueto, soggetti a dispersioni di gran lunga più gravi.

Ciò è facilmente spiegabile per le fonti delle corti locali, regie o baronali che fossero, della maggior parte delle quali non restano ormai che tracce isolate[4]. Meno comprensibile è, invece, la scomparsa delle serie dei volumi di contratti privati stipulati presso le udienze provinciali o presso i tribunali napoletani.

Eppure anche per tali atti - al pari che per quelli rogati dai notai - la legislazione prevedeva fin dagli inizi del XVII secolo che fossero conservati presso un pubblico archivio[5]. Se è vero che tali norme rimasero inapplicate anche per i protocolli notarili, i volumi delle "obliganze" nascevano presso il mastrodatti della corte e questo di per sé avrebbe dovuto giocare a favore di una più attenta o, per lo meno, probabile conservazione della fonte.

Vero è che anche a proposito dell'archivio doganale non esiste alcuna specifica prescrizione per la conservazione di tale fonte. Ciò è tanto più significativo se si tien conto che nella prammatica LXXXI *De Officio Procuratoris Caesaris* si davano indicazioni dettagliate per l'ordine da attribuire ai documenti nelle "scansie" e nei "cassoni" destinati alla conservazione degli atti[6].

Il disinteresse dell'autorità centrale per i documenti attestanti le contrattazioni private si evince, altresì, chiaramente dall'attenzione riservata, invece, a documenti prodotti da personale non immediatamente dipendente dalla magistratura foggia-

4 Nell'Archivio di Stato di Foggia sono conservati, per es., solo due volumi di obbliganze provenienti dalla Corte baiulare (poi regia) di S. Severo per gli anni dal 1799 al 1811.

5 VARIO D. A., *Pragmaticae, edicta, Decreta, Interdicta, regiaeque Sanctiones Regni Neapolitani*, t. II, Neapoli 1772, tit. *De Contractibus* , pragm. III, pp. 437-438; cfr., inoltre, GRIMALDI G., *Istoria delle Leggi e Magistrati del Regno di Napoli*..., t. IX, Napoli 1771, pp. 306-308.

6 Nelle prime avrebbero dovuto trovar posto "i libri, e scritture concernenti al Patrimonio" della Dogana, nei secondi i processi civili e "criminali", naturalmente distinti tra loro. La prammatica LXXXI *De Officio Procuratoris Caesaris, seu Camerae Summariae et his, quae ipsi Tribunali incumbunt* (cfr. GIUSTINIANI L., *Nuova Collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, t. X, Napoli 1804, tit. CCIV, pp. 430-433), emanata nel 1668 sulla scorta di un piano elaborato dal governatore doganale marchese de Centellas (per il quale si rinvia a *Dogana*, s. I, vol. 4, cc. 145*r* - 160*v*), conteneva precise indicazioni per l'organizzazione delle carte patrimoniali, suddivise in undici ripartizioni grosso modo corrispondenti ad altrettanti aspetti istituzionali della Dogana.

na quali "i libretti dei pesatori" di lana delle tre "paranze" di L'Aquila, Sulmona e Castel di Sangro[7].

Nonostante la "dimenticanza" ci sono pervenuti poco meno di cento volumi di contratti stilati dai segretari o mastrodatti della Dogana e tale circostanza assume tanto maggior rilievo ove si consideri che a differenza di quanto avviene di norma, in questo caso sono pervenuti registri redatti in una corte le cui competenze territoriali oltrepassavano ampiamente l'ambito locale. Com'è noto la giurisdizione del tribunale foggiano si estendeva a varie province meridionali, e non è certo necessario ricordare che gli interessi che intorno ad esso ruotavano travalicavano certamente quelli che si potevano muovere intorno alla corte di una terra regia o baronale.

D'altro canto dopo una rapida verifica condotta sulla *Guida generale degli Archivi di Stato*[8], per individuare in quanti e quali archivi di Stato meridionali sia conservata un'analoga produzione documentaria, sono giunta alla conclusione che questa, di norma, ci è pervenuta per l'ultimo quarto del XVIII secolo. Nel caso dei registri della mastrodattia doganale, invece, il grosso della documentazione va a collocarsi tra il 1553 e la fine del Seicento, un periodo cioè coincidente con il Viceregno spagnolo per il quale tale fonte appare sostanzialmente perduta.

L'anomalia del caso foggiano mi ha indotto a chiedermene la ragione. La collocazione archivistica in cui i volumi in oggetto ci sono pervenuti, mi induce a pensare che a loro favore abbia giocato il fatto che essi già nella mastrodattia doganale, dovessero essere materialmente conservati insieme ai volumi degli affitti delle "terre salde di regia Corte a coltura", che in genere li precedono, e a quelli delle "plegiarie" (o come diremmo oggi delle fideiussioni) che per tali contratti i locatari dovevano offrire a garanzia. Soprattutto con questi ultimi il nesso appare ancora oggi strettissimo, al punto che - nonostante le evidenti lacune - di anno in anno i volumi delle "obliganze" e quelli delle "plegiarie" sembrano conservati l'uno di seguito all'altro. Né la cosa può stupire. Anche le "plegiarie" erano contratti stipulati alla presenza del mastrodatti doganale seppure a favore di un contraente particolare costituito dal Fisco regio.

La conclusione che proprio la conservazione dei volumi di "obliganze" insieme a quelli in cui si annotavano i contratti relativi alla locazione di "terre salde" ne abbia favorito la salvaguardia può, del resto, trovare conforto nell'organizzazione dell'archivio doganale risalente alla già ricordata prammatica LXXXI *de Officio Procuratoris Caesaris*.

Ai "libri" degli affitti di "terre salde" era, infatti, riservata una delle "scansie" (la

7 Ivi, s. V, regg. 1999 - 2551.

8 Per gli altri archivi di Stato meridionali nei quali si conservano volumi di "obliganze *penes acta*" cfr. MINISTERO DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, vol. I, Roma 1981, pp. 452, 480, 785-786, 904; vol. II, Roma 1983, pp. 444-445, 461-462, 505, 854; vol. III, Roma 1986, pp. 312, 589-590; vol. IV, Roma 1994, pp. 267, 293.

quarta) in cui trovavano posto i cosiddetti atti "patrimoniali", quelli cioè più strettamente legati all'amministrazione delle terre a pascolo e a coltura soggette alla giurisdizione doganale. Non c'è dubbio, del resto, che tali fossero effettivamente tanto i "libri" d'affitto delle "terre salde", quanto i volumi delle "plegiarie". Altrettanto non poteva dirsi per i "libri d'obliganze". Questi ultimi, però, in alcuni casi paiono non più distinguibili dai primi due o, almeno, tali non sembrano essere stati per alcuni degli incaricati dell'archivio doganale se, a volte, si giunse ad apporre indicazioni errate quanto al contenuto, sulle sovraccoperte di alcuni dei volumi[9].

D'altro canto va segnalato che tra gli stessi registri di "obliganze" se ne annoverano alcuni che possono senz'altro essere ricondotti a un intervento nel settore produttivo da parte di autorità centrali o periferiche. È questo il caso, per esempio, di alcuni volumi che ho avuto l'occasione di utilizzare per una comunicazione (sulla produzione e il commercio del grano nella Capitanata dell'età moderna) proposta in occasione di uno dei passati Convegni[10]. In essi sono registrati contratti "alla voce" per il soccorso della semina, promossi dall'Annona di Napoli o da mercanti ad essa collegati.

In altri casi si parla, invece, di "oblighi de ripartimenti delle due Provintie d'Apruzzo, per le pecore che doveano calare in Puglia"[11] o di "liber obligationum et fideiussionum affictuum Terrarum salidarum"[12]. Si registra, quindi,una serie di posizioni non omogenee, probabilmente riconducibili alle differenti competenze professionali dei mastrodatti avvicendatisi nella segreteria della Dogana. Ciò non dovette sempre consentire un'agevole individuazione del contenuto dei volumi fatto che consigliò, probabilmente, una grande prudenza nell'eventuale selezione del materiale da conservare in archivio.

Tale situazione pare sbloccarsi agli inizi del XVIII secolo, epoca a partire dalla quale - fatte pochissime eccezioni - tanto i "libri di obliganze", quanto quelli delle "plegiarie" e degli affitti di "terre salde di regia Corte a coltura" non risultano più conservati[13].

---

9 Parrebbe, quasi, che non fossero in grado di comprendere il contenuto dei volumi stessi. Per tutti valga l'esempio fornito dal vol. 18714 (*Dogana*, s. I, b. 811) che contiene "obliganze" per contrattazioni "alla voce" per l'annata agricola 1611 - 1612, nonostante un'annotazione apposta sul margine inferiore lo definisca "Pleggiarie di Terre Salde".

10 Ivi, b. 794, voll. 18680 - 18681 citati in NARDELLA M. C., *Produzione mercantile e intervento dello Stato nella seconda metà del Cinquecento: le terre a cerealicoltura estensiva della Dogana delle pecore di Puglia*, in *Atti dell'11° Convegno Nazionale sulla Preistoria - Protostoria e Storia della Daunia (San Severo 2-3 Dicembre 1989)*, S. Severo 1990, pp. 279-290.

11 *Dogana*, s. I, bb. 859 e 861, voll. 18804 e 18812.

12 Ivi, bb. 855, 857 e 860, voll. 18792, 18801 e 18806.

13 Le uniche eccezioni sono costituite dai già ricordati regg. 3858-3859 e 3866-3867, conservati in *Dogana*, s. V.

A partire pressoché dagli stessi anni si conservano, invece, i cosiddetti "libri di affitti di terre salde"[14], registri riepilogativi dei contratti conclusi - compilati dallo scrivano detto delle "terre salde" - che potevano agevolmente surrogare tanto i volumi delle "plegiarie" quanto quelli degli atti stipulati per le locazioni. Di essi riportavano, infatti, i dati salienti e ciò presumibilmente finì con il favorirne l'eliminazione e conseguentemente quella delle "obliganze" di argomento vario.

* * *

Prima di proseguire nell'analisi del materiale pervenutoci sarà il caso di soffermarci brevemente sulla mastrodattia o segreteria doganale e sui suoi compiti.

Secondo il Gaudiani la prima notizia certa di tale ufficio rimonta ai d. 20 annotati dal doganiere Cola Caracciolo "ne suoi conti dell'anno 1481 per un uomo che aiutava al doganiero nel fare le scritture necessarie per il governo della Dogana"[15].

L'ampliarsi delle funzioni della magistratura doganale e il precisarsi delle procedure da seguire nell'adempimento delle stesse, rese "necessario [...] un attuario per attitare le cause così civili come criminali, leggere in tribunale i memoriali, spedire i decreti"[16], dopo averli sottoscritti. A tale mastrodatti o segretario spettava, inoltre, di "cavar le passate [...] registrare i compassi [...] spedire le patenti de gl'officiali in partibus, de cavallari, di guardiani e bassettieri"[17]. Registrava e trasmetteva i bandi emanati dal doganiere, prendeva nota delle richieste d'affitto (i "memoriali") delle "terre salde a coltura" e redigeva qualsiasi altro atto gli fosse ordinato dalla suprema autorità della Dogana.

Al mastrodatti della corte foggiana spettavano, poi, le incombenze tipiche di tale carica in tutti i tribunali meridionali. Tra esse, appunto, quella di raccogliere "le plegiarie e l'obbligazioni"[18].

La molteplicità delle funzioni riservate al segretario rendeva, naturalmente, necessario che egli si avvalesse della collaborazione di "molti Subalterni per il disbrigo delle [...] cause, tanto Patrimoniali, che Civili, e Criminali de' particolari Locati"[19].

---

14 Ivi, regg. 1406-1572 (aa. 1704-1752).

15 Gaudiani A., *Notizie per il buon governo della regia Dogana della Mena delle pecore di Puglia*, a cura di di Cicco P., Foggia 1981, p. 344.

16 *Ibidem.*

17 *Ibid.;* si dicevano "bassettieri" gli acquirenti delle pelli degli animali dei "locati".

18 Di Stefano S., *La ragion pastorale over commento su la Prammatica LXXIX de offitio Procuratoris Caesaris*, Napoli 1731, vol. II, p. 516; cfr. inoltre Pescione R., *op. cit.*, p. 505.

19 Grana S., *Istituzioni delle leggi della Regia Doana di Foggia*, Napoli 1770, p. 17.

Tra essi i più importanti per l'amministrazione della Dogana erano, ovviamente, lo scrivano delle "terre salde"[20] e quello delle "passate"[21].

Spettava, invece, specificamente al mastrodatti "pigliare [...] obbliganze per conto di pleggerie o di altra qualsivoglia causa". Dal 1585 la prammatica IX *De actuariis* vietava, infatti, che tale incombenza fosse demandata ad alcuno degli scrivani[22].

Naturalmente tale norma non va intesa in senso letterale o, almeno, non fu intesa in tal senso nell' "actuaria" doganale. Il mastrodatti si limitava al massimo (quando ciò era previsto), a sottoscrivere il contratto stipulato presumibilmente alla sua presenza, lasciando la redazione dell'atto a uno degli scrivani. Ciò risulta evidente dal continuo variare delle grafie delle registrazioni.

Non mancano, del resto, eccezioni. Così non è raro il caso che in luogo del mastrodatti sottoscriva uno scrivano o che, addirittura, non sia presente sottoscrizione alcuna, oltre quella del contraente e dei testimoni. Del resto il mastrodatti non era tenuto a sottoscrivere sempre l'atto.

Sia per le disposizioni del 1585, sia per quelle del 1603 era il contraente l'obbligazione che doveva apporre la propria firma "appresso l'obbliganza"[23]. Alla sua dovevano seguire quelle dei testimoni[24].

Soltanto nel caso che il contraente medesimo non sapesse scrivere, il mastrodatti doveva intervenire apponendo la sua sottoscrizione e dichiarando di conoscerlo.

* * *

Prima di dare qualche indicazione sugli atti veri e propri registrati nei "libri d'obliganze" sarà, però, opportuno aggiungere un dato sulla composizione dei volumi. Ebbene, un terzo circa di quelli pervenutici non sono costituiti soltanto dalle registrazioni dei contratti stipulati presso la mastrodattia foggiana. In tali volumi sono, infatti, presenti uno o più fascicoli di dimensione variabile, di atti redatti presso le residenze doganali stabilite in alcuni centri della provincia quali Lucera, S. Severo, Apricena, Serracapriola, Cerignola e S. Giovanni Rotondo.

Tali fascicoli dovettero essere stilati da attuari o scrivani delegati dal mastrodatti

20 Incaricato di registrare gli affitti anche fittizi delle terre a coltura soggette alla giurisdizione doganale e di redigerne un estratto riassuntivo.

21 Si dicevano "passate" le licenze accordate ai locati di ricondurre gli animali ai luoghi d'origine dopo il pagamento della fida e quelle con le quali si concedeva ai mercanti il trasporto fuori della piazza commerciale di Foggia delle lane, dei formaggi e degli animali da carne ivi acquistati.

22 De Sariis A., *op. cit.*, lib. III, tit. XIII, *Degli attuari, Scrivani, e del loro salario*, pragm. IX, p. 261 e Giustiniani L., *op. cit.*, t. I, Napoli 1803, tit. III, *De actuariis, scribis et eorum salario*, pragm. X, pp. 167-168.

23 *Ibid.* e pragmm. XV e XVI, pp. 169-171.

24 Almeno due per la pragm. XV *De actuariis*, tre in precedenza, secondo la pragm. X dello stesso titolo. Dopo l'emanazione della pragm. XVI (1603), la firma dei testimoni non fu più richiesta per le contrattazioni che riguardassero somme inferiori ai d. 50.

del foro foggiano, al servizio degli ufficiali di residenza che venivano nominati dal doganiere "in molte Province ed altri luoghi del Regno, ove "fossero locati"[25]. Furono, quindi, inseriti nei "libri d'obliganze" della mastrodattia foggiana per garantirne la conservazione, riuniti al "corpo e fonte principale"[26] dell'archivio doganale come "i frutti, le rendite e i proventi" che dagli attuari delle residenze e delle tenenze erano rimessi al mastrodatti *in capite*.

* * *

Per tornare ai "libri di obliganze" pervenutici possiamo innanzi tutto osservare che non essendo per essi previsto un frontespizio simile a quello fissato per i protocolli notarili dalla prammatica II *De notariis*[27], sul foglio di guardia del volume è, al massimo, annotata la tipologia dei contratti in esso contenuti e l'indicazione del lasso di tempo per il quale era stato utilizzato. A questo proposito bisogna osservare che a differenza che nei protocolli notarili, nei volumi di "obliganze", come in quelli di "plegiarie", gli atti si susseguono senza soluzione di continuità, nonostante il mutare degli anni solari e amministrativi.

Dopo la carta di guardia, può rinvenirsi la rubrica alfabetica delle parti interessate alle contrattazioni (che, però, può anche essere collocata in fondo al volume o mancare) e, quindi, iniziano le "obliganze" vere e proprie. Queste sono normalmente precedute da una sorta di titolo - che potremmo ritenere l'equivalente dell' "occhio" dei protocolli notarili - introdotto dalla formula "obligatio pro", seguita dal nome del destinatario dell'azione giuridica.

Immediatamente dopo è indicata la data completa del giorno, mese ed anno[28]. Manca, invece, l'annotazione dell'indizione, che poteva trovare eventualmente posto sulla copertina del volume. La formula "constitutus penes acta Regiae Dohanae" introduce l'indicazione dell'autore dell'azione giuridica, il contraente l'obbligazione. Segue in forma più o meno elaborata il testo, nel quale in latino o, spesso, "in volgari sermone [...] pro faciliori intelligentia" l'obbligante dichiara alla presenza del mastrodatti le ragioni della stipulazione del contratto e si impegna secondo una tipologia differenziata di clausole, a soddisfare quanto in esso previsto. Seguono le eventuali sanzioni per le inadempienze.

Soprattutto per le "obliganze" del XVI secolo inesistenti o assai scarne risultano le formule normalmente impiegate nei contratti notarili coevi. In seguito si rileva

25 Di Stefano S., *op. cit.*, p. 517

26 *Ibidem.*

27 Già nel 1477 con la prammatica II *de notariis*, Ferdinando d'Aragona imponeva ai notai di trascrivere di propria mano all'inizio del protocollo contenente le trascrizioni dei contratti la seguente annotazione: "Hic est liber mei talis Notarii, confectus sub tali millesimo, Indictione, Anno Regni Illustr. regis: in quo describentur omnes contractus, testamenta [...]" (Giustiniani L., *op. cit.*, t. VIII, Napoli 1804, tit. CLXXXIII, *De notariis, et eorum salario et de officio iudicum ad contractus*, pragm. II, pp. 101-102)

28 Naturalmente si adoperava la locuzione "eodem die" in caso di coincidenza della data con quella del contratto precedente.

una progressiva maggiore elaborazione del testo secondo lo stile dei notai e, pur se in maniera contenuta, non mancano i consueti rinvii a norme legislative e riti processuali.

Oltre allo stile, nell'arco di tempo considerato muta anche la scrittura usata che da una minuscola notarile estremamente corsiva, diventa progressivamente più posata e leggibile, pur con le continue variazioni di mano cui si è accennato in precedenza.

Per quanto riguarda le sottoscrizioni, fino al 1603 si è rilevata una totale assenza delle stesse nelle "obliganze". L'esame dei volumi delle "plegiarie" coevi, ha consentito di accertare che nello stesso periodo le sottoscrizioni degli estensori degli atti compaiono dapprima soltanto per quelle stilate *extra bancam* Solamente nell'ultimo ventennio del XVI secolo se ne rinvengono anche nelle fideiussioni rogate nella mastrodattia foggiana e allora per quelle *extra bancam* si aggiungono quelle dei contraenti e dei testimoni.

Soltanto dopo l'emanazione della prammatica XV *De actuariis*, ossia a partire dal secondo semestre del 1603, le sottoscrizioni in essa previste divengono abituali tanto nelle "obliganze", quanto nelle "plegiarie" e talvolta il segretario appone la sua firma anche in casi in cui essa non sarebbe stata richiesta.

* * *

Quanto poi al contenuto delle "obliganze" si può, senz'altro, affermare che una buona parte di esse - che potrebbe ritenersi verosimilmente superiore al 50% - riguardasse più o meno strettamente le attività produttive del settore primario, con una netta prevalenza delle contrattazioni relative all'agricoltura soprattutto estensiva.

Non si tratta soltanto degli affitti di terre a coltura o a pascolo appartenenti ai privati. Questi non mancano, è vero, ma nel novero si devono anzitutto ricordare i contratti per il finanziamento delle aziende agricole e degli allevatori e quelli per l'ingaggio di manodopera per la mietitura. Ad essi si affianca la documentazione relativa agli affitti delle panetterie sparse nel Tavoliere a servizio dei pastori, o quella dei rendiconti della gestione di "masserie di campo" e di "pecore". Una percentuale più o meno cospicua delle "obliganze" pare concernere la compravendita dei prodotti agricoli e dell'allevamento e, a volte, quella degli animali addetti al servizio delle aziende o ai trasporti. Altre risultano stipulate a garanzia di prestiti di sussistenza e non, altre ancora hanno per oggetto il fitto di botteghe e case d'abitazione o l'attività degli artigiani locali.

Si tratta, quindi, di una tipologia abbastanza composita anche se limitata per lo più alle attività produttive tipiche delle nostre terre.

* * *

Variegato appare anche il novero di quanti si rivolgevano alla mastrodattia per la stipulazione dei loro contratti.

Non si può attualmente affermare che si trattasse dei soli "locati" o, comunque, di quanti potevano adire al foro doganale. Tali per lo meno non si qualificano né gli autori né i destinatari dell'azione giuridica.

È certo presumibile che molti si trovassero in tale condizione, anche per le attività in cui appaiono impegnati. Sarebbe, tuttavia, necessaria una ulteriore verifica per accertare se anche altri soggetti facessero ricorso alle "obliganze *penes acta*" della Dogana.

Anche nell'impossibilità di cogliere per il momento, il vincolo che li legava all'istituto doganale, si può tuttavia affermare che soggetti di tutte le condizioni sociali se ne servivano per le loro contrattazioni, naturalmente con le limitazioni di cui si è detto.

Non mancava, del resto, la convenienza visto che secondo la "pandetta" stabilita per la mastrodattia doganale nel 1574, per le "obliganze *penes acta*" in essa stipulate dovevano essere corrisposte soltanto 5 grana, contro i 2 tarì e mezzo previsti già nel 1477 per le *"rogationes"* notarili di minor valore[29].

* * *

Per concludere questa mia comunicazione ritengo opportuno sottolineare che la documentazione della quale ci siamo occupati, costituisce per la comunità foggiana - e non solo per essa, purtroppo - pressoché l'unica fonte di natura privata almeno per tutto il XVI secolo.

Quando poi si conservano i protocolli notarili - e questo per Foggia avviene solo a partire dal 1623[30] - i "libri di obliganze" continuano a costituire un osservatorio privilegiato sui settori produttivi legati alla Dogana.

29 Cfr. Giustiniani L., *op. cit.*, t. VIII, tit. CLXXXIII, *De notariis...*, cit...., pragm. IV, p. 103.

30 Le schede notarili più antiche relative alla piazza di Foggia sono quelle dei notai Francesco dello Russo e Donatantonio Venturini, conservate l'una dal 1623, l'altra dal 1624 (cfr. Sezione di Archivio di Stato di Lucera, *Atti dei notai*, s. I, prott. 556-566 e 579-593).

INDICE

Introduzione . . . . . pag. 5

In memoria di Nino Casiglio . . . . . » 9

ARMANDO GRAVINA
Chieuti - Serracapriola - Lesina - S. Paolo di Civitate
Il territorio tra Tardoantico e Medioevo. Note di topografia . . . » 17

NUNZIO TOMAIUOLI
Architettura primoangioina in Capitanata:
cantieri, prothomagistri, ingenierii, magistri . . . . . » 49

CESARE COLAFEMMINA
Nuovi documenti sugli albanesi e gli slavi in Capitanata
nei secoli XV e XVI . . . . . » 77

CRISTANZIANO SERRICCHIO
Esempi di associazionismo laicale nell'archidiocesi di Manfredonia » 97

PASQUALE CORSI
Considerazioni preliminari su alcuni protocolli notarili inediti
(secolo XVII) . . . . . » 113

ANTONIO CAPANO
Sui rapporti tra Venosa e la Dogana "Menae Pecudum" di Foggia » 133

MARIA C. NARDELLA
Una fonte per la storia della Capitanata, in età moderna:
le "obliganze penes acta" dell'archivio della Dogana delle
pecore di Puglia . . . . . » 163

LORENZO PALUMBO
Bruchi e gelate, diluvi di acque e siccità nella crisi annonaria del 1764 . . . . . pag. 173

MARIO SPEDICATO
Vescovi e riforma cattolica a Manfredonia nel periodo post-tridentino (secc. XVI-XVIII) . . . . . » 181

MARIA ROSARIA TRITTO
Demanio comunale e "comunisti" a San Severo all'indomani della legge eversiva della feudalità . . . . . » 219

GIUSEPPE CLEMENTE
Francesco Ricciardi e la soppressione degli ordini monastici in Capitanata nel decennio francese (1806-1815) . . . . . » 229

ANTONIO VITULLI
Vincenzo D'Ambrosio e "il Progresso" di Giuseppe Ricciardi La Capitanata nell'anno 1834 . . . . . » 239

FRANCO MERCURIO
Le origini del fascismo in Capitanata: le radici sociali . . . . . » 267

Finito di stampare
nel mese di luglio 1996
presso lo stabilimento litografico del CGF
1ª trav. Via Manfredonia - Foggia
Tel. 0881/777338 - Fax 0881/722719